

MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE FRA IMPRESE

A NORMA DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 E DEL D.P.R. 30 APRILE 1998, N.
217

Pubblicato il 1 luglio 1996

aggiornato al 6 settembre 2017

*(a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla legge n.287/90 previste
dall'articolo 1, comma 177, della legge 124/2017)*

PREMESSA¹

Ai sensi del vigente articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tutte le operazioni di concentrazione fra imprese in cui il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 532 milioni di euro (importo aggiornato ai sensi dello stesso articolo e comma²) e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 32 milioni di euro (importo aggiornato).

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, prevede che "Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge devono contenere tutte le informazioni ed essere corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione;" e "Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1".

Il presente "Formulario per la comunicazione di un'operazione di concentrazione a norma della legge del 10 ottobre 1990, n. 287", in cui sono indicati il contenuto informativo e le modalità di comunicazione dei progetti concentrativi predisposti dai soggetti sottoposti all'obbligo di notifica sostituisce le precedenti versioni.

* * *

¹ Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nelle pagine che seguono si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:
«*legge*»: legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240;

«*regolamento di procedura*»: decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158, che sostituisce il precedente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461.

«*Autorità*»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all'articolo 10 della legge.

² L'importo è aggiornato ogni anno in base all'incremento dell'indice del deflatore del prodotto interno lordo e la relativa delibera è pubblicata sul Bollettino dell'Autorità, dopo che l'incremento dell'indice è ufficialmente reso noto.

**PARTE PRIMA -
CONDIZIONI GENERALI DI APPLICABILITA', DEFINIZIONI E
ASPETTI PROCEDURALI**

A. OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE FRA IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 5 della legge, per operazione di concentrazione deve intendersi qualsiasi operazione che comporti una modifica strutturale delle imprese partecipanti, che conduca alla fusione di imprese, all'acquisizione del controllo dell'insieme o di parti di un'impresa, ovvero alla costituzione di un'impresa comune.

1. Tipologia di operazioni

a) Fusione di due o più imprese (articolo 5, comma 1, lettera a)

La fusione fra due o più imprese realizza un'operazione di concentrazione sia quando più imprese si fondono in una nuova impresa (fusione in senso stretto), sia quando un'impresa incorpora una o più imprese (fusione per incorporazione).

Questa operazione, per quanto riguarda le società, è prevista e disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

b) Acquisizione del controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese (articolo 5, comma 1, lettera b)

Il controllo di un'impresa, oggetto di acquisizione, è definito dall'articolo 7 della legge. L'Autorità ritiene che si abbia un'acquisizione del controllo in presenza di ogni operazione che determini una situazione in cui uno o più soggetti hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'insieme o parti di una o più imprese. L'acquisizione del controllo non è legata a parametri formali e ricomprende tutte le fattispecie attraverso cui si realizza, in virtù di diritti, contratti o altri mezzi, la possibilità di esercitare tale influenza determinante sulla politica commerciale di un'impresa.

Nella sua prassi l'Autorità ha riscontrato come la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa possa conseguire ad atti di diversa portata (ad esempio, la stipulazione di un contratto di affitto, la sottoscrizione di un patto di sindacato, altri patti parasociali).

Le relazioni di controllo rilevano tanto nell'ipotesi in cui il controllo è diretto, quanto nei casi in cui il controllo è indiretto, quando cioè la relazione non collega immediatamente i due soggetti, ma si realizza per il tramite di rapporti intercorrenti fra più soggetti.

Il controllo può essere esclusivo o congiunto. Questo secondo caso si verifica quando, in base alle partecipazioni detenute o ad altri accordi, due o più imprese hanno ciascuna la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'altra impresa. In particolare, il controllo esercitato da ciascun soggetto può manifestarsi anche nella semplice possibilità di impedire l'adozione di decisioni che influiscano in maniera determinante sull'attività commerciale dell'impresa controllata, anche attraverso l'esercizio di un diritto di veto.

L'Autorità ritiene che si abbia un'operazione di concentrazione in presenza di modifiche sostanziali dei rapporti di controllo, quali, ad esempio, il passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo.

c) Costituzione di un'impresa comune attraverso una nuova società (articolo 5, comma 1, lettera c)

Configura un'operazione di concentrazione la costituzione, da parte di due o più imprese, di una nuova impresa controllata congiuntamente dalle fondatrici, qualora essa non abbia carattere cooperativo.

2. Operazioni che non realizzano una concentrazione

a) *Acquisizione di partecipazioni a fini meramente finanziari (articolo 5, comma 2)*

Le acquisizioni realizzate da banche o istituti finanziari, in sede di costituzione o di aumento di capitale di imprese, al solo fine della loro rivendita, non configurano un'operazione di concentrazione. A tal fine, occorre tuttavia che le imprese acquirenti non esercitino i diritti di voto inerenti le partecipazioni stesse e cedano le predette partecipazioni entro un termine massimo di 24 mesi.

b) *Imprese comuni cooperative (articolo 5, comma 3)*

Le operazioni che danno luogo ad un'impresa comune (*supra* articolo 5, comma 1, lettere b) e c)) possono presentare una finalità o un effetto di coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese fondatrici. Ove, in particolare, tale coordinamento abbia carattere prevalente rispetto agli effetti sulla struttura delle imprese, l'operazione dovrà essere valutata nel quadro dell'articolo 2 della legge o dell'articolo 101 del TFUE.

In considerazione della natura dell'attività svolta dall'impresa comune, non si considera concentrazione l'operazione che dia luogo ad un'impresa comune che non svolga le funzioni di un'entità economica autonoma.

L'Autorità, a tal fine utilizza, in generale, i criteri contenuti nella comunicazione della Commissione Europea, adottata in data 10 luglio 2007, in materia di controllo delle operazioni di concentrazione ai sensi del Regolamento n. 139/2004 (“*Commission Consolidated Jurisdictional Notice*”).

Conversione della comunicazione

Nel caso in cui venga effettuata la comunicazione di un'impresa comune, le parti possono chiedere espressamente che essa, nel caso in cui l'Autorità ritenga che non costituisca una concentrazione, sia valutata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, ove non rientri nell'articolo 101 TFUE.

c) *Operazioni intragruppo*

Sono considerate intragruppo le operazioni che intercorrono tra imprese non indipendenti:

- 1) fra un soggetto e una o più società da esso partecipate, direttamente o indirettamente, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) fra società che sono partecipate, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Tali operazioni realizzano comunque una concentrazione e devono essere comunicate qualora, in ragione di disposizioni normative o statutarie, di deliberazioni societarie, ovvero per il carattere esclusivamente finanziario della partecipazione, non sussista, con riguardo alle ipotesi *sub* 1) e 2), un rapporto di dipendenza tra i soggetti interessati.

d) *Società che non esercitano attività economica*

Non configurano una concentrazione le operazioni di acquisizione e di fusione per incorporazione di società che non esercitano attività economica né detengono il controllo diretto o indiretto di altra impresa - come nel caso in cui il patrimonio sia costituito solo da proprietà immobiliari ed esse non svolgono alcuna attività economica diversa dalla semplice gestione della proprietà, purché l'acquisizione non venga effettuata da imprese che operano nel mercato immobiliare.

Non rientrano, comunque, nell'ipotesi di cui al capoverso precedente le operazioni di acquisizione e di fusione per incorporazione che riguardano imprese titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli legittimanti che consentano l'esercizio di attività economiche, o imprese che detengono il controllo diretto o indiretto di altra impresa titolare di tali titoli legittimanti.

Non si realizza una concentrazione nel caso in cui l'operazione consista nell'acquisizione della sola licenza commerciale, laddove non sia impedita al cedente la continuazione dell'attività di impresa oggetto della licenza commerciale ceduta, neppure in base a disposizioni di natura pattizia o disposizioni adottate da enti locali³.

Non si realizza altresì una concentrazione nel caso in cui l'operazione di acquisizione è realizzata da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non esercitano attività economica e che non si trovano in posizione di controllo di almeno un'altra impresa.

³Cfr. Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2009, n. 1894, Lidl Italia/Rami di azienda, che ha avuto a riferimento operazioni consistenti nella mera cessione di licenze commerciali per "esercizi di vicinato". Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/98, art. 4, co. 1, lettera d) , per "esercizi di vicinato" si intendono "quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti".

B. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, CALCOLO DEL FATTURATO, IMPRESE INTERESSATE E RESTRIZIONI ACCESSORIE

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge devono essere preventivamente comunicate all'Autorità tutte le operazioni di concentrazioni fra imprese qualora siano verificate entrambe le seguenti circostanze⁴:

- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 532 milioni di euro;
- il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 32 milioni di euro.

Per fatturato totale realizzato a livello nazionale s'intendono gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, realizzati nell'ultimo esercizio sul mercato italiano, al netto dei resi e degli sconti, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita di prodotti e la prestazione di servizi. Nel caso di imprese stabilite fuori del territorio nazionale, gli importi in valuta estera dovranno essere convertiti in euro al tasso di cambio medio dell'esercizio a cui detti importi sono imputati.

I criteri per il calcolo del fatturato degli istituti bancari e finanziari e delle compagnie di assicurazione sono descritti all'articolo 16, comma 2, della legge.

Per il cedente o i cedenti è computato il solo fatturato che riguarda le imprese o parti di impresa oggetto dell'operazione.

Quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti di una o più imprese, due o più operazioni concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione. L'Autorità si attiene, in generale, ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea adottata in data 10 luglio 2007 in materia di controllo delle operazioni di concentrazione ai sensi del Regolamento n. 139/2004 (“*Commission Consolidated Jurisdictional Notice*”).

* * *

Nell'ambito di un'operazione di concentrazione le imprese partecipanti prevedono spesso accordi ulteriori rispetto alla concentrazione medesima. Detti accordi devono essere comunicati all'Autorità, che ne valuta la eventuale natura accessoria all'operazione di concentrazione. A tale fine l'Autorità utilizza, in generale, i criteri contenuti nella comunicazione della Commissione Europea 2005/C 56/03 (restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione).

⁴ Le seguenti condizioni valgono a seguito della modifica dell'art. 16, comma 1, della legge, contenuta nella legge 124/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

C. DEFINIZIONE DEI MERCATI INTERESSATI DALLA CONCENTRAZIONE

Le parti che effettuano la notifica devono fornire i dati richiesti tenendo conto delle seguenti definizioni:

1. Mercato interessato dalla concentrazione

Ai fini delle informazioni richieste nel formulario, i mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto e geografici rilevanti nei quali:

- due o più partecipanti alla concentrazione operano contemporaneamente e verranno a detenere, dopo la concentrazione, una quota di mercato non inferiore al 15 per cento;
- un partecipante alla concentrazione deterrà dopo l'operazione una quota di mercato non inferiore al 25 per cento, quando almeno un altro partecipante opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto (quest'ultimo mercato è pure da considerarsi interessato);
- un'impresa oggetto di acquisizione o fusione detiene una quota di mercato non inferiore al 25 per cento, quando le altre imprese partecipanti all'operazione operano su mercati diversi e non situati a monte o a valle rispetto al precedente.

2. Mercato rilevante

I mercati rilevanti, del prodotto e geografico, determinano l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della impresa che risulta come conseguenza dell'operazione di concentrazione. Essi rappresentano, rispettivamente, il più piccolo gruppo di prodotti e la più piccola area geografica per cui è possibile, in ragione delle possibilità di sostituzione esistenti, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante.

3. Mercato del prodotto rilevante

Un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i beni e servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

I fattori pertinenti ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante comprendono tutti gli elementi che spiegano perché determinati beni o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla definizione di cui sopra e tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche dei prodotti, dei prezzi, delle funzioni d'uso e degli altri fattori pertinenti per la definizione dei mercati del prodotto.

La definizione del mercato del prodotto rilevante si basa generalmente sulla possibilità di sostituzione dal lato della domanda. Tuttavia, al fine di determinare le condizioni di concorrenza sul mercato, l'Autorità valuta la possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta, vale a dire la possibilità per altri produttori di riconvertire agevolmente la loro capacità produttiva in maniera da poter immettere sul mercato i beni e i servizi offerti dai partecipanti alla concentrazione. A questo fine, l'Autorità prenderà in considerazione le informazioni fornite nelle sezioni del formulario relative alla struttura dell'offerta sui mercati interessati e all'ingresso sui mercati.

4. Mercato geografico rilevante

Un mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale i partecipanti alla concentrazione forniscono beni e servizi rilevanti e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue per l'assenza di significative possibilità di sostituzione geografica.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei beni e servizi di cui trattasi, l'incidenza dei costi di trasporto, l'esistenza di altri ostacoli all'entrata, le preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue, sostanziali differenze di prezzo.

D. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Soggetti sottoposti all'obbligo di comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione deve essere effettuata dall'impresa che acquisisce il controllo.

Nei casi di acquisizione del controllo da parte di più imprese e di costituzione di un'impresa comune, l'obbligo di comunicazione grava distintamente su tutte le imprese che acquisiscono il controllo; nei casi di fusione, l'obbligo di comunicazione grava distintamente su tutte le imprese che procedono all'operazione. In queste ipotesi, la comunicazione può essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o dai soggetti che acquisiscono il controllo congiunto.

In caso di offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge la comunicazione deve essere effettuata da chi presenta l'offerta.

Le suddette comunicazioni possono essere effettuate in via sostitutiva dal soggetto che controlla, anche indirettamente, l'impresa che acquisisce il controllo.

2. Termini per la comunicazione preventiva

In via generale, un'operazione di concentrazione si intende realizzata quando è stata acquisita la capacità di influire sostanzialmente sul comportamento economico dell'impresa oggetto della transazione. L'operazione di concentrazione deve essere comunicata prima della sua realizzazione, dopo che le parti abbiano raggiunto un accordo in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, in modo da consentire all'Autorità una completa valutazione della stessa.

In particolare:

- nel caso di fusione fra imprese, l'operazione deve essere comunicata prima della redazione dell'atto di fusione;
- nel caso di acquisizione del controllo di un'impresa di cui all'articolo 5, lettera *b*), qualora l'acquisizione si realizzi attraverso l'acquisto di azioni o quote di una società, un'operazione si intende comunque comunicata preventivamente quando l'efficacia degli atti che determinano l'acquisizione del controllo sia sospensivamente condizionata all'esito della valutazione dell'Autorità;
- nel caso di costituzione di un'impresa comune mediante nuova società, l'operazione deve essere comunicata prima dell'iscrizione dell'atto costitutivo di quest'ultima nel registro delle imprese.

3. Forme di comunicazione

a) Comunicazione in forma estesa

L'Autorità ritiene che debba essere effettuata la comunicazione in forma estesa per le operazioni di concentrazione fra imprese indipendenti che ricadono nell'obbligo di notifica preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge e per le quali:

- a) due o più partecipanti alla concentrazione operano contemporaneamente su un mercato interessato e verranno a detenere, dopo la concentrazione, una quota di mercato non inferiore al 25 per cento;

e/o

b) un partecipante alla concentrazione deterrà dopo l'operazione una quota di mercato non inferiore al 40 per cento, quando almeno un altro partecipante opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto.

La comunicazione in forma estesa non è comunque richiesta nell'ipotesi in cui la quota di mercato dell'impresa oggetto di acquisizione o fusione sia inferiore all'1 per cento.

La comunicazione in forma estesa deve essere effettuata limitatamente ai mercati interessati per i quali è soddisfatta almeno una delle condizioni predette, nonché per il mercato posto a monte o a valle, nel caso sia soddisfatta la condizione sub b).

Le informazioni richieste per la comunicazione in forma estesa sono indicate nella seconda parte di questa pubblicazione (Formulario per la comunicazione...).

b) Comunicazione in forma abbreviata

La comunicazione in forma abbreviata è consentita per tutte le operazioni di concentrazione fra imprese che ricadono nell'obbligo di notifica preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge e per le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione in forma estesa. Le informazioni richieste per la comunicazione in forma abbreviata sono indicate nella seconda parte di questa pubblicazione (Formulario per la comunicazione...).

L'Autorità si riserva tuttavia la facoltà di richiedere le informazioni previste per la comunicazione in forma estesa qualora la comunicazione in forma abbreviata non consenta, a suo giudizio, una adeguata valutazione dell'operazione. In questo caso i termini di cui all'articolo 16, comma 4, della legge decorreranno dal momento del ricevimento della comunicazione in forma estesa.

4. Incompletezza della comunicazione e interruzione dei termini

a) Incompletezza della comunicazione

Qualora le informazioni contenute nella comunicazione (compresi documenti e allegati) siano ritenute incomplete dall'Autorità, questa ne informa le imprese, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di procedura. I termini inizieranno a decorrere dal momento del ricevimento, da parte dell'Autorità, della comunicazione completa.

Una comunicazione è ritenuta incompleta, fra l'altro, nel caso in cui le imprese non forniscano, immotivatamente, le informazioni richieste col formulario, ovvero forniscano dati inesatti o fuorvianti.

Una comunicazione presentata in forma abbreviata è ritenuta incompleta qualora, a giudizio dell'Autorità, sia ricompresa nelle categorie indicate per la comunicazione in forma estesa. In caso di dubbio, si invitano i soggetti sottoposti all'obbligo di comunicazione preventiva a prendere contatti con gli uffici dell'Autorità in via preliminare all'invio della comunicazione stessa.

b) Modifica dei fatti

Qualsiasi modifica sostanziale dei fatti oggetto della comunicazione che è nota alle parti che effettuano la notifica deve essere comunicata all'Autorità tempestivamente. In tal caso, qualora le modifiche in questione incidano in modo significativo sulla completezza della concentrazione, i termini di cui all'articolo 16, commi 4 e 6, della legge decorrono dalla data di ricevimento delle informazioni sulle modifiche stesse.

5. Segreto d'ufficio

Le informazioni raccolte in applicazione della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge e dagli articoli 12 e 13 del regolamento di procedura. Le parti che effettuano la notifica possono indicare i documenti o parte di essi che ritengono riservati,

specificando i motivi per cui le informazioni contenute non dovrebbero essere divulgate o pubblicate.

**PARTE SECONDA -
FORMULARIO PER LA COMUNICAZIONE DI
UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE**

ISTRUZIONI GENERALI

Il formulario è costituito dai prospetti per la comunicazione (contrassegnati dalle lettere A, B, ecc.), articolati in sezioni (I, II, III, ecc.), paragrafi (A1, A2, A3, B1, B2, ecc.) e punti ((a), (b), ecc.).

Le parti che effettuano la notifica sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste, utilizzando copia dei prospetti per la comunicazione ovvero su fogli separati, con esplicito riferimento ai punti indicati nei prospetti. Ciascun prospetto si compone di tutti i fogli necessari per fornire le informazioni richieste. Si raccomanda, ove possibile, di attenersi alla struttura delle informazioni proposta.

Le informazioni richieste nei prospetti e la documentazione allegata devono essere trasmessi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo una delle modalità indicate oltre nelle istruzioni. La documentazione allegata è costituita dai documenti richiesti nel prospetto F e da qualsiasi altro documento fornito in relazione alle informazioni richieste. Gli estremi di riferimento di tutta la documentazione allegata, comprensivi del numero delle pagine che compongono ciascun documento, devono essere riportati nello stesso prospetto F.

Ciascun foglio di cui si compone la comunicazione, ad eccezione della documentazione allegata, deve contenere l'indicazione della parte che effettua la notifica, della data di compilazione e dal numero di pagina; la numerazione delle pagine è progressiva per l'intero formulario.

Alla comunicazione deve essere unito l'"Elenco dei prospetti e delle sezioni", utilizzando lo schema appositamente predisposto; in esso andrà indicato il numero delle pagine di cui si compone ogni sezione di ciascun prospetto.

Qualora le informazioni da comunicare, o parte delle stesse, siano già state trasmesse all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in occasione di precedenti comunicazioni di operazioni di concentrazione, la parte notificante può fare ad esse riferimento nella nuova comunicazione, specificando le variazioni eventualmente verificatesi.

Le parti che effettuano la comunicazione potranno riferirsi alle definizioni contenute nella prima parte (Condizioni generali). Si forniscono, qui di seguito, altre definizioni utili per la compilazione del formulario:

- *Parti che effettuano la notifica:* nelle circostanze in cui una comunicazione può essere presentata anche da una sola delle imprese che partecipano all'operazione, il termine «parti che effettuano la notifica» è usato per indicare solo le imprese che provvedono effettivamente alla notifica.

- *Partecipanti alla concentrazione:* questo termine indica sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono ad una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo e che sono oggetto di un'offerta pubblica d'acquisto.
- *Anno:* salvo diversa indicazione, si intende l'anno solare. Tutte le informazioni richieste nel formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è effettuata la notifica.
- *Codice di attività economica:* si fa riferimento alla tabella dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) predisposto dall'ISTAT come versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 2) approvata con Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2006 e disponibile sul sito www.istat.it.

Per qualsiasi chiarimento in merito all'obbligo e alle modalità di comunicazione dell'operazione di concentrazione le parti potranno rivolgersi all'Autorità, al numero telefonico 06 85821.1, al numero fax 06 85821.256 o all'indirizzo di posta elettronica protocollo.agcm@pec.agcm.it.

Nel caso in cui venga effettuata la notificazione di un'impresa comune, le parti possono chiedere espressamente che essa, nel caso in cui l'Autorità ritenga che non costituisca una concentrazione, sia valutata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, ove non rientri nell'articolo 101 TFUE.

La comunicazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, in calce alla seguente dichiarazione: "I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali".

Il formulario e la documentazione allegata vanno inoltrati tramite Posta Certificata ovvero presentati in duplice copia e inviati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnati a mano contro ricevuta rilasciata dal Segretario Generale o suo delegato, dal lunedì al giovedì nell'orario 9:00-13:30 14:30-17:00, il venerdì nell'orario 9:00-13:30 14:30-16:30, giorni festivi esclusi.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Piazza G. Verdi 6/A

00198 Roma

PROSPETTI PER LA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata in forma abbreviata o in forma estesa; le condizioni che devono essere

verificate per l'una o l'altra forma di comunicazione sono indicate nella prima parte di questa pubblicazione (Condizioni generali ...), al paragrafo D.3 (Forme di comunicazione).

La comunicazione in forma abbreviata si compone dei prospetti A, B, C, D, E e F, aventi per oggetto le seguenti categorie di informazioni:

- prospetto **A** - Informazioni di base
- prospetto **B** - Operazione di concentrazione
- prospetto **C** - Partecipanti
- prospetto **D** - Legami finanziari e personali
- prospetto **E** - Mercati interessati
- prospetto **F** - Documentazione richiesta

La comunicazione in forma estesa si compone dei medesimi prospetti utilizzati per la comunicazione in forma abbreviata, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- prospetto **E** - Sezione III - Principali marchi di fabbrica: sostituisce la stessa sezione dello stesso prospetto previsto per la comunicazione in forma abbreviata (Caratteristiche del mercato);
- prospetto **G** - Condizioni generali dei mercati interessati: si aggiunge ai prospetti già previsti per la comunicazione in forma abbreviata.